



Prestazioni autonome occasionali: dal 1° maggio solo on line

Gentile Cliente,

*con la presente desideriamo informarLa che con la nota 28.3.2022 n. 573, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni con riguardo alla nuova applicazione, accessibile dal 28.3.2022 su "Servizi Lavoro" ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 13 del DL 146/2021. In particolare, l'INL illustra: i) alcuni aspetti peculiari del nuovo format della modulistica da utilizzare per l'inoltro telematico della comunicazione preventiva (ad es. elementi identificativi del prestatore e dell'utilizzatore, data di inizio della prestazione, durata della stessa, ecc.); ii) il regime intertemporale, al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite email). In particolare, tale modalità resterà ancora utilizzabile fino al 30.4.2022 in parallelo con la nuova procedura, mentre dall'1.5.2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello **telematico**, utilizzando il nuovo format.*

Lo staff dello Studio De Simone

Obbligo comunicazione preventiva all'INL

L'art. 13 co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215) ha sostituito l'art. 14 del DLgs. 9.4.2008 n. 81, **introducendo l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro** competente per territorio **dell'avvio dell'attività** dei lavoratori autonomi occasionali.

La disposizione è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive e l'utilizzo di tale tipologia contrattuale e, prima di tale intervento, la comunicazione era esclusa.



Info Studio Fiscale

Circolare n. 39, del 15 aprile 2022

Modalità e contenuto della comunicazione preventiva all'INL

La nuova applicazione, disponibile dal 28.3.2022 sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e accessibile ai committenti tramite SPID e CIE, consente di:

- effettuare la comunicazione obbligatoria in esame;
- gestire le variazioni e gli annullamenti, indicando l'identificativo della comunicazione da annullare o variare.

I dati da inserire sono gli stessi già evidenziati con la nota INL n. 29/2022, ossia:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Riguardo all'inserimento del termine entro il quale dovrà essere conclusa la prestazione lavorativa, il modello permette di scegliere tra le seguenti opzioni:

- ✓ entro 7 giorni;
- ✓ entro 15 giorni;
- ✓ entro 30 giorni.
- ✓

Qualora la prestazione non sia compiuta nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Periodo transitorio

Al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite e-mail) alla nuova procedura, l'INL chiarisce che la comunicazione in esame potrà ancora essere resa tramite e-mail fino al 0.4.2022, in parallelo con la nuova procedura. Dall'1.5.2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico, utilizzando il nuovo format e, pertanto, non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Lo staff dello Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l'argomento.

Vi ricordiamo che sul nostro sito web www.studiodesimoneonline.it nella sezione news/circolari potete trovare le più importanti novità fiscali e del lavoro costantemente aggiornate.

Studio De Simone, Milano.